

COMUNE DI BELLUSCO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

COMUNE DI BELLUSCO



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'ISTITUTO DEL FONDO INCENTIVANTE PER LA
PROGETTAZIONE INTERNA, AI SENSI DELL'ART. 93,
COMMI 7-BIS, 7-TER E 7-QUATER, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 E S.M. ED I..**

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante per la progettazione interna, ai sensi dell'art.93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, così come modificato dal D.L. n.90/2014 convertito, con modifiche, nella Legge n. 114 in data 11/08/2014.
2. Il Presente Regolamento disciplina, in armonia con il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il CCNL del comparto Regione ed Enti Locali, i casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno del Comune di Bellusco per lo svolgimento delle attività indicate dagli artt.90 e seguenti del predetto D.L.vo n.163/2006 e s. m. e i. e dal presente Regolamento.

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - “Codice” il D.L.vo n.163/2006 e s. m. ed i.;
 - “Regolamento generale” il D.P.R. n.207/2010 e s. m. e i.
 - “incentivo” il fondo di cui all'art.93, co.7-bis del D.L.vo n.163/2006 e s. m. e i.;
 - “Ente” il Comune di Bellusco;
 - “Responsabile” oppure “RUP”, il Responsabile Unico del Procedimento, ex art.10 del D.L.vo n.163/2006 e s. m. e i.;
 - “gara” qualsiasi procedura ad evidenza pubblica di aggiudicazione e/o di affidamento di cui al D.L.vo n.163/2006 e s. m. e i.
 - “Opera o Lavoro” – Gli interventi, preceduti da progetto redatto direttamente da parte degli Uffici Comunali, per l'esecuzione, in appalto o in economia, di lavori pubblici attinenti nuove realizzazioni ed anche ristrutturazioni, restauri, manutenzioni straordinarie ed ordinarie. Il finanziamento dell'incentivo può trovare copertura sia nel Titolo I, sia nel Titolo II della spesa.
 - “Progetto” – L'elaborato avente i caratteri definiti dalla legge e dal regolamento, inerente alle specifiche categorie di opere, completo di quanto necessario all'approvazione da parte dei competenti Organi comunali.

ART. 3 - Ambito di applicazione

1. Le somme costituenti l'incentivo di cui all'art.93, co.7-bis, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro così come definito nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo, di direzione lavori, vigilanza e collaudi, nonché di studi e ricerche connessi, di progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo n.81/2008 e s. m. e i., di prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi rilievi e prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, così come indicati dall'art.93, co.7, del Codice. Tali attività devono riguardare opere e lavori pubblici, intesi, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse

progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'art.132, co.1, del codice, ad eccezione della lettera e).

3. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di progettazione, collaborazione alla stessa, o direzione lavori, nonché una maggiore spesa, e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti comunali. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo della perizia di variante suppletiva.
4. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di una procedura ad evidenza pubblica. Tuttavia, qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni dell'Ente, e comunque non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto esclusivamente in relazione alle attività già espletate. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive.
5. In caso di appalti cd. "misti" l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

ART.4 - Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 dell'art.90 del Codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 (due) per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del precitato fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'incentivo, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni e comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali. Resta esclusa l'IRAP in quanto non riconducibile nell'ambito degli "oneri previdenziali e assistenziali"; alla copertura di tale imposta si farà fronte con fondi destinati alla progettazione di ciascuna opera pubblica
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi ad eccezione della parte inerente la direzione lavori.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

7. La spesa destinata alla corresponsione dell'incentivo di cui al co.1, è inserita nel fondo incentivante di cui al vigente CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali e non è soggetto a contrattazione. Il predetto incentivo, per opere o lavori pubblici, finanziati da Entrate Straordinarie, in conto capitale, o comunque provenienti da altri soggetti, pubblici e/o privati, è incluso tra gli stanziamenti per la realizzazione dei singoli lavori negli stadi di previsione della spesa nell'ambito del quadro economico dell'opera e viene imputato sulle singole voci di bilancio comunale dove risulta allocato il relativo finanziamento. Al fine del rispetto della vigente materia in tema di spesa del personale e di codifica SIOPE, la spesa annuale in parola è imputata nel Bilancio comunale nei relativi interventi del Titolo I – spese correnti – mediante “transito” nella relativa risorsa di entrata del Titolo III – entrate extratributarie.

ART. 5 - Criteri generali per la ripartizione del compenso incentivante

1. L'incentivo compete al personale dell'Ente per lo svolgimento delle attività indicate dal Codice e dall'art.3 del presente Regolamento qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e sebbene lo stesso sia titolare di una posizione organizzativa. Resta escluso il solo personale inquadrato nella qualifica dirigenziale.
2. I soggetti beneficiari dell'incentivo sono individuati nei dipendenti di ruolo dell'Ente che partecipano o collaborano alla redazione o all'esecuzione del progetto nelle sue componenti tecniche e/o amministrative. In particolare:
 - a) il Responsabile Unico del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui all'art.90, co.4, e all'art.253, co.16, del Codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - g) il personale amministrativo del Settore tecnico di riferimento, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale avente propria autonomia funzionale, tecnica ed amministrativa, all'attività del RUP, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del Responsabile del Settore tecnico ovvero dello stesso Responsabile del procedimento.

3. Le attività che danno diritto alla percezione dell'incentivo, ancorché svolte fuori dall'orario di ufficio, non comportano mai il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
4. La quota di incentivo, corrisposto nel corso dell'anno, a ciascun dipendente, anche da diverse amministrazioni, non può superare il limite massimo del cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, costituiscono economie.
5. L'Ente si impegna a provvedere alla stipula di polizze assicurative per la copertura di rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione nei limiti consentiti dal Codice, dal Regolamento generale e dal CCNL di riferimento.
6. L'incentivo è ripartito tra il personale dipendente ed il Responsabile secondo le modalità e percentuali di cui all'allegata Tabella "A".

ART. 6 - Conferimento incarichi

1. Gli affidamenti delle attività oggetto del presente Regolamento sono effettuati con provvedimento del Responsabile del competente Settore tecnico garantendo, ove possibile ed avuto riguardo al grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento, una opportuna rotazione del personale.
2. Se l'incarico riguarda lo stesso Responsabile del Settore, esso viene conferito o nell'ambito della Programmazione delle Opere Pubbliche o dal Sindaco con provvedimento specifico; in tale fattispecie si applicano, comunque, se ed in quanto compatibili, le disposizioni dei commi successivi nonché quelle dell'ordinamento degli Enti Locali.
3. Lo stesso Responsabile del Settore tecnico può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile del Settore tecnico verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
4. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del RUP, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
5. Sono esclusi dagli incarichi di cui al presente articolo i dipendenti nei cui confronti siano state applicate, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari pari o superiori alla censura o al rimprovero scritto o che siano incorsi in errori o omissioni in sede di progettazione anche di varianti in corso d'opera o che abbiano, comunque, violato gli obblighi di cura e diligenza posti a loro carico dal Codice e dalle disposizioni vigenti in sede di direzione lavori, collaudo o una delle altre attività oggetto di incentivo di cui al presente Regolamento.

ART. 7 – Articolazione della progettazione

1. La progettazione di opere o lavori pubblici si articola secondo i tre progressivi livelli, preliminare, definitivo ed esecutivo, definiti dalla legge sui lavori pubblici. Le caratteristiche e gli specifici contenuti degli elaborati dipendono dal livello di definizione tecnica necessaria, di volta in volta, in rapporto alla natura ed alla tipologia dei lavori, che devono essere riconducibili ai criteri di individuazione di cui all'art. 6.
2. Nella fase di approvazione di un progetto esterno viene compiuta l'attività di validazione dello stesso.
3. Alla fine dei lavori si procede all'operazione di collaudo tecnico-amministrativo o alla stesura del certificato di regolare esecuzione.
4. La deliberazione di affidamento dell'incarico di progettazione contiene:
 - gli obiettivi ed esigenze da soddisfare attraverso il progetto;
 - gli indirizzi assunti dall'Amministrazione;
 - il livello di progettazione richiesto;
 - il termine di consegna degli elaborati;
 - le penali, espresse quale riduzione percentuale del compenso spettante, da applicare in caso di ritardo; tali penali non verranno applicate nei casi di forza maggiore e nei casi di motivata disposizione di servizio da parte dall'Amministrazione;
 - la percentuale di suddivisione tra le varie figure professionali.

Art. 8 - Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'Ufficio Tecnico che assumono la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento.

Art. 9 - Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'Amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio Ufficio Tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni od altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'Amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio Ufficio Tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'Ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti ed aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Art. 10 - Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.

ART. 11 - Ripartizione e liquidazione incentivo - termini e penalità

1. Il Responsabile del competente Settore tecnico, con riferimento ad ogni singolo intervento, determina i dipendenti beneficiari, appartenenti al medesimo Settore, e la misura dell'incentivo - secondo i valori minimi e massimi contenuti nella tabella "A", allegata al presente atto - , spettante a ciascuna figura e tenuto conto delle responsabilità personali, delle attività effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta.
2. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'art.141 del Codice e dalle relative norme regolamentari. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'art.132, co.1, lettera e), del Codice, al RUP nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.
4. Il pagamento dell'incentivo è disposto dal Responsabile del competente Settore Territorio, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal RUP, contestualmente agli atti amministrativi che riconoscano la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni svolte (Per esempio approvazione di uno dei vari stadi di progettazione, approvazione della contabilità finale, liquidazione di stati di avanzamento in proporzione alla percentuale liquidata ecc.) in cui si asseverano le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate al fine di assicurare il positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati. In caso di incentivo da liquidare al Responsabile del Settore interessato provvederà eventuale altro soggetto dipendente dell'Ente di qualifica dirigenziale o, in mancanza, altro Responsabile di Settore o il Segretario comunale, individuato dal Sindaco nel rispetto dei vigenti principi dell'ordinamento degli Enti locali.
5. Il pagamento degli importi dovuti ad incentivo dovrà essere effettuato entro il trimestre successivo alla regolare liquidazione dello stesso fatto salvo il rispetto della coerenza dei flussi di cassa con i limiti imposti dal rispetto delle misure inerenti il Patto di Stabilità Interno.

Art. 12 - Disposizioni finali, transitorie e noma di rinvio

1. Con cadenza annuale e con riferimento all'anno immediatamente precedente, il competente Responsabile del Settore tecnico redige ed invia alla Giunta comunale ed al Segretario comunale una sintetica relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento all'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari, i risparmi riportati rispetto ad un'eventuale attività tecnica conferita a soggetti esterni.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ossia Legge n.114/2014 entrata in vigore al 19/08/2014, e che saranno erogati secondo la disciplina previgente.
3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
4. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

TABELLA "A"

- Progettazione preliminare dal 10% al 15%
- Progettazione definitiva dal 25% al 30%
- Progettazione esecutiva dal 20% al 25%
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dal 3% al 5%
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dal 5% al 7%.
- Direzione Lavori dal 20% al 30%
- Collaudo dal 3% al 5%.
- Altre attività tecnico/amministrative oggetto di incentivo dall'1% al 3%.

Le percentuali riportate a fianco di ciascuna tipologia d'incarico possono essere sommate in caso di cumulo di incarichi.

Le predette percentuali sono a loro volta ripartite tra il Responsabile Unico del Procedimento (nella misura massima del 25%) ex art.10 del D.L.vo n. 163/2006 e s. m. e i. e per gli altri dipendenti (nella misura massima del 75%) che hanno partecipato all'espletamento delle varie funzioni enunciate nel presente Regolamento Comunale per la disciplina dell'incentivo per la progettazione interna di opere e lavori pubblici da stabilirsi, per singolo progetto, a seconda della complessità e dell'articolazione dello stesso nonché degli altri presupposti richiesti dal presente regolamento e dal Codice.

Le precitate percentuali sono valide per lo svolgimento diretto delle tipologie di incarico indicate mentre per l'espletamento delle connesse attività di collaborazione, così come individuate dal presente Regolamento Comunale, le predette percentuali sono ridotte nella misura del 50%.

Destinatari	Fino a € 155.00,00	Fino a € 258.00,00	Oltre € 258.00,00
Responsabile del procedimento	15	19	23
Progettazione preliminare	20	20	20
Progettazione definitiva	25	25	25
Progettazione esecutiva	35	32	28
Piano della sicurezza e coord. in fase di progettazione	10	10	10
Direzione lavori	25	25	25
Coordinamento per la sicurezza durante l'esecuzione	10	10	10
Regolare esecuzione e collaudo	15	15	15
Collaboratori tecnici che hanno contribuito al progetto redigendo elaborati firmati di cui si assumono la responsabilità	30	29	29
Altri componenti di Uffici che hanno contribuito al progetto non sottoscrivendo elaborati nonché alle altre attività	15	15	15
totale	200	200	200

Modalità e criteri di ripartizione del compenso incentivante per la validazione dei progetti esterni

Per ogni validazione del progetto esecutivo è ripartita una somma non superiore alla misura dello 0,20% dell'importo posto a base di gara, compresi gli oneri non soggetti a ribasso d'asta, da defalcare dalla percentuale complessiva di compenso incentivante.